Pubblicata sul sito istituzionale il 01/10/2018 Reg. N°1047

COMUNE DI SALICE SALENTINO

Provincia di LECCE

*****

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. **146** del Reg. del 27/09/2018	**OGGETTO:**	Ricorso dinanzi al TAR di Lecce avverso il provvedimento della Regione Puglia (determina dirigenziale n. 155 del 19.06.2018) di conferma dell'ecotassa per l`anno 2018 in misura maggiorata – Conferimento incarico legale all`Avv. Luigi Quinto da Lecce

L'anno 2018 il giorno 27 del mese di SETTEMBRE alle ore 14:00, nella solita sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli affari posti all'ordine del giorno.

Presiede l'adunanza il IL SINDACO Antonio ROSATO.

Assessori	Presenti	Assenti
Antonio ROSATO	Sì	
Cosimo LEUZZI	Sì	
Amedeo ROSATO		Sì
Iolanda VERDESCA	Sì	
Paola GALIZIA	Sì	

Partecipa IL SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Maria Antonietta FOGGETTI , incaricato della redazione del verbale.

Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara aperta la seduta

---

PARERI EX ART. 49 D. Lgs. 267/2000	
Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione. **Il Capo Settore** F.to Maria Lorella PERSANO	Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione. **Il Responsabile del Servizio Finanziario** F.to Dott. Stefano PAPA

Impegno di Spesa						
Cap.	*Art.*	*Anno*	*Descrizione*	*Impegno*	*Subimp.*	*Importo*

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:

- che il Comune di Salice Salentino procede alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, che sono poi sottoposti a un complesso procedimento che si articola nel previo trattamento di selezione automatica e di biostabilizzazione, così ricavando, dai rifiuti biostabilizzati, una frazione secca e una frazione umida;

- che la frazione secca è destinata al recupero di energia mediante impianti di termovalorizzazione, mentre quella umida è destinata alla discarica di servizio; più precisamente, la frazione umida (organica) viene a distinguersi in Frazione Organica Stabilizzata (FOS) e scarti e sovvalli e solo questi ultimi vengono conferiti in discarica;

- che tale complesso procedimento avviene per il tramite dei trattamenti che vengono eseguiti presso l'impianto ove vengono conferiti i rifiuti del Comune ricorrente;

CONSIDERATO:

- che con determina dirigenziale n. 276 del 27.12.2013 e con successive determine n. 225 del 28.10.2014 n. 18 del 15.01.2015 la Regione Puglia ha approvato l'aliquota di tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi urbani dovuto per l'anno 2014 per ciascun Comune della provincia di Lecce, negando il riconoscimento della premialità prevista dall'art. 3, co. 40, L. 549/95;

- che la Regione ha ritenuto così di fare applicazione dell'art. 7 comma 8 della L.R. 30.12.2011 n. 38 che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, ha fissato l'ammontare dell'Ecotassa per il deposito in discarica di ogni tonnellata di rifiuti solidi urbani "a partire dall'aliquota massima di euro 25,82 a tonnellata";

- che la determinazione del tributo speciale (d'ora in poi, ecotassa) effettuata da parte della Regione non ha considerato il particolare e complesso trattamento al quale i rifiuti sono assoggettati prima del conferimento in discarica con l'esito finale della produzione degli scarti e/o sovvalli per i quali la legislazione statale prevede un abbattimento della ecotassa al 20%;

- che i provvedimenti regionali sono stati impugnati innanzi al TAR Lecce che, con ordinanza n. 2356 del 10.7.2015, ha accolto la tesi della riconducibilità dei rifiuti conferiti in discarica agli "scarti e sovvalli di impianti di selezione automatica";

- che il TAR ha rimesso gli atti alla Corte Costituzione affinchè accerti la contrarietà della ormativa regionale con quella nazionale;

- che con sentenza n. 85/2017 la Corte Costituzionale ha accolto la questione di costituzionalità sollevata dal TAR Lecce in accogliemento del ricorso proposto dall'Avv. Luigi Quinto, e dichiarato incostituzionale l'art. 7 comma 8 della L.R. 30.12.2011 n. 38 che negava l'applicazione della premialità dell'abbattimento all'80% del tributo prevista dalla norma nazionale agli scarti e sovvalli conferiti in discarica;

PRESO ATTO:

- **che** nonostante i chiari pronunciamenti del TAR Lecce e della Corte Costituzionale, la Regione Puglia – giustificando il proprio operato con la non definitività della decisione del TAR – continua pervicacemente ad adottare provvedimenti che disconoscono ai Comuni la premialità anzidetta;

- **che** il TAR Lecce con ordinanza n. 164 del 29.03.2018, accogliendo il ricorso proposto dai Comuni ricorrenti, ha disposto la sospensione degli atti regionali, consentendo così agli stessi di versare per il corrente anno l'importo minimo di 5,17 €/t;

- **che** la Regione Puglia disattendendo i provvedimenti del TAR e della Corte Costituzionale che hanno sancito la illegittimità della pretesa impositiva della Regione, con determina n. 155 del 19.06.2018 ha confermato per tutti i Comuni della Provincia di Lecce l'ecotassa per l'anno 2018 in misura superiore a quella stabilita dal TAR;

- **che** solo i Comuni di Campi Salentina, Lequile, Novoli, Racale, Squinzano, Trepuzzi e Veglie hanno ottenuto la riduzione a 5,17 €/t in funzione delle percentuali di raccolta differenziata raggiunte;

- **che** la nuova determina adottata dalla Regione Puglia va impugnata al fine di evitare che l'originario ricorso diventi improcedibile, cristallizzando così irreversibilmente l'ecotassa in misura maggiore rispetto ai precedenti pronunciamenti del Giudice Amministrativo;

RITENUTO, pertanto, di proseguire il contenzioso in commento con l'Avv. Luigi Quinto, che ha già rappresentato i Comuni nei precedenti giudizi dinanzi al TAR concernenti la medesima questione;

VISTA la nota PEC del 25.9.2018, acquisita in pari data al prot. gen. n. 11145, con la quale il professionista anzidetto comunica, tra le altre cose, che la spesa a carico dell'Ente per il nuovo ricorso è pari a € 400,00 oltre CAP e IVA (già comprensivo di spese) e, quindi, complessivi € 507,52 (euro cinquecentosette/52);

ACQUISITI i pareri favorevoli dei Responsabili dei Servizi interessati ai sensi dell'art. 49, co. 1, del D.lgs. n. 267/2000;

CON VOTI unanimi espressi nei modi di legge,

D E L I B E R A

1) DI PROPORRE impugnativa avverso la sopra citata determinazione dirigenziale n. 155 del 19.06.2018, con la quale la Regione Puglia ha confermato l'ecotassa per l'anno 2018 in misura maggiorata, per tutte le ragioni meglio esplicitate in premessa;

2) DI NOMINARE, per la rappresentanza e difesa dei diritti e interessi del Comune, l'Avv. Luigi Quinto da Lecce, con studio legale in via Garibaldi n. 43, in quanto già difensore dell'Ente nei giudizi pendenti dinanzi al medesimo TAR aventi per oggetto la medesima questione;

3) DI PORRE l'onere della spesa relativa al presente incarico, ammontante a complessivi **€ 507,52 (euro cinquecentosette/52),** come determinata dal suddetto professionista e comunicata con propria nota PEC del 25.09.2018 e acquisita in pari data al prot. gen. n. 11145, sull'intervento 1.03.02.99.002-1.03/138 "*Spese per liti, arbitraggi, consulenze, risarcimento danni*" del corrente bilancio;

4) DI COMUNICARE copia del presente atto al professionista incaricato;

5) DI DICHIARARE infine il presente atto, a seguito di unanime votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, co. 4, del D.lgs. 18.8.2000, n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Antonio ROSATO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Maria Antonietta FOGGETTI

Per copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE

_____

Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il 01/10/2018 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi (N. 1047 del Reg.).

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Maria Antonietta Foggetti

Data 01/10/2018

ATTESTO che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 27/09/2018

☐ decorsi giorni 10 dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs. 267/2000);
☒ perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs. 267/2000);

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Maria Antonietta FOGGETTI